

**REGOLAMENTO SUI CULTORI DELLA MATERIA
DIPARTIMENTO DI STRUTTURE PER L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"**

Art. 1 Definizione delle funzioni

Il presente regolamento disciplina le modalità di nomina dei cultori della materia e le loro attività.

Si intendono "cultori della materia", cultori, esperti o studiosi non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico disciplinare, documentate esperienze ovvero peculiari competenze, in virtù delle quali possono essere abilitati, relativamente alle discipline stesse – alle condizioni e con le procedure stabilite nel presente regolamento – a far parte delle Commissioni degli esami di profitto in veste di membri e a partecipare alle sedute delle prove finali per il conferimento del titolo di studio.

È in ogni caso escluso lo svolgimento da parte dei cultori di altre attività istituzionali, sotto qualsivoglia forma (con particolare riferimento a lezioni, seminari, esercitazioni, assistenza agli studenti), fatte salve le attività connesse al proprio ruolo ove si tratti di personale tecnico amministrativo delle università.

Il titolo di cultore della materia non dà diritto ad alcuna retribuzione, trattandosi di attività svolta su base esclusivamente volontaria che non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 2 Procedura di nomina e criteri di attribuzione

Le istanze di richiesta di nomina a cultore della materia dovranno essere presentate esclusivamente **dal 1° al 30 Novembre** di ogni anno accademico presso l'Ufficio Didattica del DIST.

Le istanze dovranno essere così corredate:

- proposta di nomina del cultore della materia, formulata dai singoli docenti afferenti al Dipartimento, **con specifica dell'insegnamento**;
- dichiarazione di disponibilità del candidato, in cui si enuncia la volontà di accettare la disciplina dettata dal presente regolamento e di non avanzare alcuna pretesa di retribuzione per la propria attività (**Allegato 1**);
- curriculum documentato dell'interessato, dal quale risulti il possesso dei titoli coerenti con tale qualifica;
- copia di un documento di riconoscimento.

Saranno automaticamente approvate, senza presentazione del curriculum, le istanze relative a:

- Professori/Ricercatori Universitari fuori ruolo della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, relativamente al settore scientifico disciplinare di pertinenza;
- Ex – Professori a contratto della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, relativamente all'insegnamento su cui hanno avuto l'affidamento del relativo corso;
- Ricercatori di Enti Pubblici di Ricerca (es. CNR), relativamente al settore scientifico disciplinare di pertinenza;
- Dottori e dottorandi di ricerca nei Dottorati dei Dipartimenti della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base;

Le altre istanze di nomina a cultore della materia saranno invece valutate da una commissione così composta:

- Direttore del Dipartimento presso cui è incardinato il corso di studio dell'insegnamento o suo delegato;

- Coordinatore della Commissione di Coordinamento didattico del corso di studi a cui afferisce il docente proponente; nel caso di condivisioni di insegnamenti tra più corsi il Coordinatore sarà indicato dal Direttore;
- Un docente afferente al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento nell'ambito del quale il cultore svolgerà la propria attività, indicato dal Direttore.

Art. 3 Durata e rinnovo

A seguito delle procedure di cui ai precedenti articoli, il Direttore provvederà con suo decreto alla nomina dei cultori. Il decreto sarà trasmesso al Presidente della Commissione de quo, al Coordinatore della Commissione di Coordinamento Didattico del Corso di Studi cui afferisce il docente titolare, all'area didattica della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base e alla Segreteria Studenti di riferimento.

Il riconoscimento del titolo di "cultore della materia" ha validità per un triennio accademico, fermo restando la possibilità di revoca, motivata dal titolare dell'insegnamento; le nomine vengono fatte all'inizio di ogni anno accademico.

Il cultore può fare uso di tale titolo esclusivamente nel periodo di attribuzione dello stesso e con l'indicazione della/e disciplina/e e del settore scientifico-disciplinare in cui il suddetto titolo è stato conferito.

Le relative certificazioni sono rilasciate dal Direttore del Dipartimento in base alle attestazioni presentate dal titolare della disciplina.

Alla scadenza del triennio è consentito il rinnovo, previa dimostrazione della continuità dell'impegno scientifico e/o professionale.

Art. 4 Esami e sedute delle prove finali

Per gli esami di profitto è ammessa la presenza di cultori in misura non superiore ad un terzo del numero dei componenti della commissione di esame.

I cultori - qualora siano esperti o studiosi appartenenti a Enti pubblici, con i quali siano state stipulate convenzioni in ordine a Corsi di studio universitari – possono partecipare, in numero massimo di due, alle sedute delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio, in qualità di correlatori e senza diritto di voto.

Art. 5 Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore all'inizio dell'anno accademico.